



Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ per gli autisti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. j

² Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

- j. autofurgoni con un peso totale superiore a 3,5 t (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2 OETV²) nonché combinazioni di veicoli costituite da autofurgone e rimorchio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 822.221

² RS 741.41